
BOLLETTINO UFFICIALE

DELL'AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

(PUBBLICAZIONE MENSILE)

Anno VII

Mogadiscio, 10 ottobre 1956

Suppl. N. 1 al N. 10

SOMMARIO

PARTE PRIMA

LEGGI E DECRETI

LEGGI

LEGGE 10 ottobre 1956, n. 11: *Emblema della Somalia.*


811

PARTE SECONDA

N. N.

PARTE TERZA


N. N.





Visto


IL PRIMO MINISTRO
ABDULLAHI ISSA MAHAMUD





Visto

IL PRIMO MINISTRO
ABDULLAHI ISSA MAHAMUD



PARTE PRIMA

LEGGI E DECRETI

LEGGE 10 ottobre 1956, n. 11.
Emblema della Somalia.

L'AMMINISTRATORE

Preso atto dell'approvazione dell'Assemblea Legislativa;

SANZIONA E PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' istituito l'emblema della Somalia.

Art. 2.

L'emblema è composto da uno scudo d'azzurro, alla stella di cinque punte d'argento, alla bordatura d'oro.

Lo scudo, sormontato da una merlatura di cinque punte moresche d'oro, le due laterali smezzate, è sostenuto da due leopardi al naturale affrontati e controrampanti, poggianti su due lance incrociantesi sotto la punta dello scudo stesso, con due foglie di palma al naturale ed intrecciate da un nastro bianco.

La foggia dell'emblema è raffigurata nelle due tavole unite alla presente legge e firmate dal Primo Ministro.

Art. 3.

L'Amministratore provvederà con proprio decreto all'emanazione delle norme per l'uso dell'emblema.

Art. 4.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale.

La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e pubblicata sul Bollettino Ufficiale. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Somalia.

Data a Mogadiscio addì 10 ottobre 1956.

Anzilotti

HAGI MUSSA BOGOR

ABDULLAHI ISSA MOHAMUD

PARTE SECONDA

PARTE PRIMA

LEGGI E DECRETI

GOVERNO DELLA SOMALIA

DECRETO LEGGE 31 ottobre 1956, n. 3 rep.

Imposta di consumo sui carburanti.

L'AMMINISTRATORE

RITENUTA la necessità e l'urgenza di reperire nuovi fondi per le esigenze di bilancio connesse anche con le spese da sostenere per le sistemazioni stradali in corso intese ad assicurare continuità di traffico, in ogni stagione, sulle principali direttrici del Territorio;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

SU PROPOSTA del Ministro per gli Affari Finanziari, di concerto col Ministro per gli Affari Economici;

IN VIRTU' della facoltà conferitagli dall'articolo 8 dell'Ordinanza 5 gennaio 1956, n. 2;

Decreta:

Art. 1.

E' istituita una imposta di consumo per i seguenti tipi di carburanti destinati ad essere impiegati quale combustibile nei motori a scoppio e a ciclo diesel, fissi e mobili, nella misura a fianco di ciascun tipo indicata:

— benzina	per ettolitro So. 14,50
— olii da gas aventi peso specifico inferiore a 0,880 alla temperatura di 15°C;	per ettolitro So. 11,35
— residui della distillazione ed olii da gas aventi peso specifico superiore a 0,880 alla temperatura di 15°C.	per ettolitro So. 3,60

Art. 2.

Qualora l'approvvigionamento di carburanti nei centri costieri di Merca e di Chisimaio sia effettuato da parte del deposito costiero di Mo-

gadiscio, la misura dell'imposta per i quantitativi approvvigionati sarà riscossa al netto delle spese di trasporto dal deposito ai centri indicati.

Il trasporto sarà appaltato dalla ditta che gestisce il deposito costiero di Mogadiscio a mezzo di pubblica gara e le spese inerenti al trasporto dovranno essere documentate sulla base delle condizioni d'appalto.

Art. 3.

L'imposta di consumo viene riscossa dalle competenti Autorità doganali all'atto della immissione dei carburanti al consumo.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore alla data della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale e sarà presentato immediatamente all'Assemblea Legislativa per la conversione in Legge.

Mogadiscio, il 31 ottobre 1956.

Anzilotti

ABDULLAHI ISSA MOHAMUD
SALAD ABDI MOHAMUD
HAGI FARAH ALI OMAR

VISTO n. 624 del 31 ottobre 1956.

Il Capo della Ragioneria: TURA.

VISTO e Registrato - Reg. n. 19 - foglio n. 235.

Mogadiscio, il 31 ottobre 1956.

Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

GOVERNO DELLA SOMALIA

DECRETO LEGGE 31 ottobre 1956, n. 4 rep.

Sanzioni contro occultamento merci e aumento prezzi.

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 7 maggio 1956, n. 1 « Costituzione del Governo della Somalia »;

VISTO il decreto 18 maggio 1956, n. 78 « Ordinamento del Governo della Somalia »;

VISTA l'Ordinanza del 20 maggio 1953, n. 6, sulla determinazione dei prezzi delle merci di prima necessità;

VISTA l'Ordinanza del 5 maggio 1956, n. 2, art. 8;

RITENUTA la necessità e l'urgenza di provvedere, in vista della particolare situazione internazionale recentemente determinatasi;

SENTITO il Comitato dei Prezzi;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

SU PROPOSTA del Ministro per gli Affari Economici;

Decreta:

Art. 1.

Chiunque occulti, incetti o comunque sottragga al normale consumo merci di qualsiasi genere, al fine di trarne illecito profitto o di preconstituirsì non giustificate scorte per futuri consumi, è punito con la multa fino a So. 3.000 (tremila) o con la reclusione fino a due anni.

Art. 2.

Le stesse pene di cui sopra sono comminate ai commercianti che comunque vendano, tentino di vendere od acquistino merci a prezzi superiori a quelli correnti.

Agli effetti delle presenti disposizioni per prezzi correnti devono intendersi quelli riportati nelle Tabelle periodicamente compilate dalla Camera di Commercio, Industria e Agricoltura di concerto con il Comitato Prezzi. Tali tabelle, vistate dal Ministro per gli Affari Economici, saranno esposte al pubblico nell'Albo della Camera di Commercio, Industria e Agricoltura e pubblicate, per i generi alimentari di prima necessità, nel « Corriere della Somalia ».

Art. 3.

Indipendentemente dalle sanzioni penali di cui ai precedenti articoli, il Prefetto può ordinare, su denuncia delle competenti Autorità di Polizia la chiusura del pubblico esercizio o dello stabilimento industriale o commerciale. La chiusura non può avere durata inferiore a giorni tre e superiore a mesi tre.

Nei casi nei quali ricorra particolari aspetti di gravità, il Ministro per gli Affari Economici, su proposta del Prefetto, può ordinare il definitivo ritiro della licenza di esercizio.

Per Autorità di Polizia si intendono tutti gli Ufficiali, Sottufficiali e Agenti delle Forze di Polizia della Somalia, della Guardia di Finanza, della Polizia Municipale e del Corpo degli Ilaò.

Art. 4.

Il presente Decreto Legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione e sarà presentato all'Assemblea Legislativa per la conversione in Legge.

Mogadiscio, li 31 ottobre 1956.

Anzilotti

ABDULLAHI ISSA MOHAMUD
HAGI FARAH ALI OMAR

VISTO n. 625 del 31 ottobre 1956.

Il Capo della Ragioneria: TURA.

VISTO e Registrato - Reg. n. 19, foglio n. 236.

Mogadiscio, li 31 ottobre 1956.

Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

GOVERNO DELLA SOMALIA

DECRETO 31 ottobre 1956, n. 105 rep.

Sistema metrico decimale per la Voce 60 della tariffa doganale di cui all'allegato A del Decreto n. 158 del 24 dicembre 1954.

L'AMMINISTRATORE

VISTA la Legge 7 maggio 1956, n. 1: « Costituzione del Governo della Somalia »;

VISTO il decreto 18 maggio 1956, n. 78: « Ordinamento del Governo della Somalia »;

VISTO il Decreto 24 dicembre 1954, n. 158;

RICONOSCIUTA la necessità di ridurre al sistema metrico decimale le unità di misura espresse in galloni imperiali per le merci incluse nella Voce 60 della Tariffa doganale di cui all'allegato A al Decreto numero 158 del 24 dicembre 1954;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

SU PROPOSTA del Ministro per gli Affari Finanziari di concerto col Ministro per gli Affari Economici;

Decreta:

ARTICOLO UNICO

I dazi doganali di importazione di cui alla Voce 60 della tariffa allegato A al Decreto n. 158 del 24 dicembre 1954 sono sostituiti dai seguenti, ridotti ad unità del sistema metrico decimale;

Voce 60 — OLI MINERALI:

a) greggi, residui della distillazione e olii da gas	per hl.	So. 4,40
b) lubrificanti e grassi minerali	per ql.	So. 45,00
c) petrolio	per hl.	So. 10,00
d) benzina	per hl.	So. 12,00

Mogadiscio, li 31 ottobre 1956.

Anzilotti

ABDULLAHI ISSA MOHAMUD
SALAD ABDI MOHAMUD
HAGI FARAH ALI OMAR

VISTO n. 626 del 31 ottobre 1956.

Il Capo della Ragioneria: TURA.

VISTO e Registrato - Reg. n. 19 - foglio n. 237.

Mogadiscio, li 31 ottobre 1956.

Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

GOVERNO DELLA SOMALIA

DECRETO 31 ottobre 1956, n. 106 rep.

Istituzione di un Sottosegretario alle dipendenze del Primo Ministro.

L'AMMINISTRATORE

IN VIRTU' delle facoltà conferitegli dalla legge 7 maggio 1956, n. 1;
VISTO il Decreto 18 maggio 1956, n. 78: « Ordinamento del Governo della Somalia »;

CONSIDERATA la necessità di provvedere alla istituzione di un Sottosegretario alle dipendenze del Primo Ministro;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

SU PROPOSTA del Primo Ministro;

Decreta:

Art. 1.

Alle dipendenze del Primo Ministro è istituito l'Ufficio della Presidenza del Consiglio.

Art. 2.

Il Primo Ministro è coadiuvato nella Direzione dell'Ufficio della Presidenza da un Sottosegretario, che esercita le funzioni delegategli.

Mogadiscio, il 31 ottobre 1956.

Anzilotti

ABDULLAHI ISSA MOHAMUD

VISTO n. 627 del 31 ottobre 1956.

Il Capo della Ragioneria: TURA.

VISTO e Registrato - Reg. n. 19 - foglio n. 238.

Mogadiscio, il 31 ottobre 1956.

Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

PARTE SECONDA

DECRETI AMMINISTRATIVI

GOVERNO DELLA SOMALIA

DECRETO AMMIN.VO 31 ottobre 1956. n. 73 rep.

Nomina del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

L'AMMINISTRATORE

IN VIRTU' delle facoltà conferitegli dalla legge 7 maggio 1956 n. 1;
SU PROPOSTA del Primo Ministro;

Decreta:

Il Deputato MOHAMUD HAMED ADDAN è nominato Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Mogadiscio, li 31 ottobre 1956.

Anzilotti

ABPULLAHÌ ISSA MOHAMUD

VISTO n. 628 del 31 ottobre 1956.

Il Capo della Ragioneria: TURA.

VISTO e Registrato - Reg. n. 19 - foglio n. 239.

Mogadiscio, li 31 ottobre 1956.

Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

PARTE TERZA

N. N.